



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 127 del 04-08-2016

## OGGETTO

SENTENZA TRIBUNALE DI AVELLINO N. 645/2016. CONTROVERSIA CARONIA FRANCESCO c/ COMUNE DI ATRIPALDA . DETERMINAZIONI .

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di agosto alle ore 11:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

<b>Spagnuolo Paolo</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Tuccia Luigi</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Aquino Valentina</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Landi Domenico</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>Prezioso Antonio</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Scioscia Fabiola</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- con ricorso ex art. 414 C.P.C. notificato in data 10/10/2013, il sig. Caronia Francesco ex dipendente comunale, conveniva il Comune di Atripalda dinanzi al Tribunale di Avellino– Sez. Lavoro per ottenere il pagamento delle indennità, previste dal combinato disposto della L. 539/1950 e dell'art. 50 del CCNL del 14/09/2000, e fare obbligo al Comune, quale datore di lavoro, per le conseguenti comunicazioni alla sede territoriale dell'INPDAP al fine della rideterminazione del trattamento pensionistico spettante;
- con delibera di Giunta Comunale n. 165 del 17/10/2013 si stabiliva di resistere nel giudizio in questione;
- con decreto n.19317 del 21/10/2016 il Sindaco nominava legale dell'Ente l'Avv. Serino Angela del foro di Avellino;

### **Preso Atto che:**

- con sentenza n. 645/16, notificata all'Avv. Serino in data 14/07/2016 il Tribunale di Avellino, in accoglimento del ricorso, condanna il Comune al pagamento della somma di €. 932,17, al lordo delle ritenute di Legge, oltre agli interessi legali, da portarsi in detrazione, ex art. 22, comma 36 L.724/94, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo nonché al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €. 1.360,00 oltre spese generali, Iva e Cap, come per legge.

**Letta** la nota acquisita al prot. 15251 del 20/07/2016 con la quale l'Avv. Serino comunica che: *“Con la su indicata sentenza il Tribunale di Avellino ha ritenuto sussistere il diritto del Caronia ad ottenere il beneficio di cui alla legge 539/50 sul presupposto che la decorrenza giuridica ed economica del beneficio sorgerebbe dalla data del processo verbale con il quale viene riconosciuta la dipendenza dell'infermità o lesione per causa di servizio (18.9.2007) senza che sia determinante ai fini della proponibilità dell'azione la presentazione di una specifica domanda amministrativa, la cui unica funzione è quella di mettere in mora l'amministrazione ed interrompere la prescrizione e non potendo trovare applicazione l'art.70 dl 112/ 2005 convertito in legge 133/2008 che ha abrogato a partire dal 1.1.2009 l'attribuzione per i dipendenti pubblici di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo, tenuto conto che il fatto costitutivo della pretesa è venuto in essere in data 18.9.2007 e quindi in epoca antecedente alla suddetta normativa. La difesa del Comune ritiene, invece, la presentazione della domanda elemento necessario ai fini della concessione del beneficio e, conseguentemente, stante la richiesta da parte del Caronia formalizzata solo nel 2010 e quindi vigente la normativa di cui all'art. 70 dl 112/2005 che ha abrogato tale beneficio a partire dal 1.1.2009, ritiene l'inammissibilità della pretesa azionata. Trattandosi di una questione di mera interpretazione del diritto, l'eventuale proposizione dell'appello potrebbe anche determinare una riforma della sentenza laddove il collegio giudicante ritenesse di aderire al diverso orientamento sostenuto.*

**Sentito** il consigliere delegato al contenzioso, Avv. Pascarosa, il quale non ritiene opportuno appellare la sentenza di che trattasi vista la tenuità dell'importo da liquidare e l'alea derivante da un'eventuale sentenza di condanna della Corte di Appello;

**Preso atto** del parere del Responsabile Settore contenzioso di seguito riportato:  
*“Valutare il costo dell’appello che risulta essere per l’Ente di €. 2.500 oltre IVA e CAP rispetto al valore appellato di circa €. 1.200,00 oltre le spese liquidate dal Giudice. fermo restando, dal punto di vista giuridico, la opportunità di sperimentare il secondo grado da parte dell’Ente”*

**Ritenuto** assumere determinazioni nel senso di non ravvisare l’opportunità di appellare la sentenza de qua e ponderata l’esiguità della somma liquidata in sentenza rispetto alle spese di gravame;

**Con voti** unanimi, legalmente espressi;

### **DELIBERA**

1. **Di Fare acquiescenza** e dunque non proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino – Sez. Lavoro n. 645/16, che ha definito il giudizio in narrativa descritto;
2. **Di Demandare** al Settore Contenzioso per i conseguenti adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 12-08-2016

Dal Municipio, li 12-08-2016

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134 c. 3 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott. Enrico Reppucci

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 12-08-2016

Il Segretario Generale  
Dott. Beniamino Iorio